

Associazione CEnto11 Impronte di Quartiere
Viale Sabotino, 16
20135 Milano

REGOLAMENTO INTERNO DI AMMISSIONE A SOCIO DELL'ASSOCIAZIONE

Art.1) Il presente regolamento interno, redatto dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art.5 dello Statuto dell'Associazione "CEnto11 Impronte di Quartiere" stabilisce i criteri di ammissione a socio per le categorie previste dallo Statuto della medesima associazione. Tale regolamento è vincolante per l'ammissione a socio, che è subordinata all'accettazione incondizionata del medesimo regolamento.

Art.2) L'aspirante socio, così come stabilito dall'art.5, dovrà predisporre apposita domanda scritta da presentare all'attenzione del consiglio direttivo dell'associazione.

La domanda dovrà essere accompagnata dalla presentazione di un socio dell'associazione e successivamente dovrà essere convalidata dai soci fondatori.

La domanda, oltre a quanto stabilito nello Statuto dell'associazione, dovrà contenere obbligatoriamente i dati anagrafici dell'aspirante socio e dei componenti della famiglia ove si voglia associare i componenti di un nucleo familiare.

Il consiglio direttivo esaminerà la domanda dell'aspirante socio nei trenta giorni successivi al ricevimento della medesima presso i locali dell'associazione; nei successivi quindici giorni, qualora la domanda fosse stata accolta, all'aspirante socio verrà consegnata la relativa tessera associativa. Decorso tale termine la domanda s'intende respinta.

Art.3) Salvo casi particolari, ad insindacabile ed esclusivo giudizio unanime dei soci fondatori, gli aspiranti soci "ordinari" dovranno essere iscritti obbligatoriamente all'atto della prima iscrizione all'associazione con la qualifica di soci "frequentatori"; successivamente e solo dopo aver rinnovato per un minimo di due anni consecutivi, senza interruzioni o sospensioni o ritardi nei versamenti delle quote associative, la quota di iscrizione annuale prevista per la categoria, ed aver contribuito effettivamente alla crescita ed al sostegno dell'attività associativa, passeranno alla categoria di onorari o sostenitori. In seguito gli stessi potranno avanzare domanda di ammissione a socio "ordinario" seguendo l'iter stabilito all'art.2) del presente regolamento interno.

Art.4) La qualifica di soci "onorari" viene proposta dai soci fondatori, dietro ricevimento di domanda di ammissione da parte degli aspiranti soci "onorari" ed esaminata dal Consiglio Direttivo come previsto nell'art. 2 del presente regolamento.

Art.5) Condizione necessaria per il passaggio alla qualifica di socio ordinario è che il socio aspirante "ordinario" abbia, durante il periodo di socio frequentatore, sostenitore o onorario, partecipato in modo attivo e interessato alla vita associativa apportando in modo significativo, anche economico, un contributo al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di passaggio alla qualifica di socio ordinario potrà essere sempre rigettata dal consiglio direttivo e riesaminata solo trascorso un anno dal rigetto.

E' ammessa anche la domanda di passaggio inverso, ovvero, dalla qualifica di socio ordinario alla qualifica di socio frequentatore e sostenitore o di socio onorario; tale domanda dovrà essere in forma scritta e non necessita di approvazione, ma solo di ratifica, né da parte del consiglio direttivo né da parte degli altri soci ordinari o fondatori.

Milano, li 1 ottobre 2006.

CEnto11 Impronte di Quartiere